



**I.P.R. F.T.T.** Member State *de jure*  
of the United Nations

# International Provisional Representative of the FREE TERRITORY OF TRIESTE

Rappresentanza Internazionale Provvisoria del Territorio Libero di Trieste  
Začasno Mednarodno Predstavništvo Svobodnega Tržaškega Ozemlja  
Provisorische Internationale Vertretung des Freien Territoriums Triest

IPR FTT Law Commission

SG/2016/LC/M-IV.Add-it

## MONITORAGGIO DELL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA DEL FREE TERRITORY AND INTERNATIONAL FREE PORT OF TRIESTE

Document IV.1.Add-it

### ADDENDUM ALL'ANALISI PROT SG/2016/LC/M-IV.1-it

riguardante falsificazioni dei trattati e simulazione di sovranità  
in atti amministrativi e giudiziari italiani

#### **8. Precisazione sulle responsabilità dei pubblici ufficiali italiani nelle violazioni degli obblighi giuridici riguardanti il Free Territory of Trieste ed il suo Porto Franco internazionale.**

Il fatto che l'amministrazione provvisoria del Free Territory of Trieste sia affidata fiduciarmente al Governo italiano pone in conflitto apparente i doveri e le responsabilità dei pubblici ufficiali italiani verso l'uno e l'altro Stato. È quindi necessario precisare l'esatta natura di tali responsabilità e doveri.

##### **8.1. I pubblici ufficiali italiani nel Free Territory of Trieste.**

Il Governo italiano esercita la funzione di amministratore civile provvisorio dell'attuale Free Territory of Trieste utilizzando pubblici ufficiali dello Stato italiano, che come tali hanno prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, alla sua Costituzione, alle sue leggi ed agli obblighi del proprio incarico (artt. 54 e 98 della Costituzione italiana).

Il Governo ed i pubblici ufficiali dello Stato italiano hanno, come tali, anche il dovere giuridico di rispettare ed eseguire gli obblighi internazionali della Repubblica Italiana (Costituzione italiana, artt. 10 primo comma e 117 primo comma) nei confronti del Free Territory of Trieste e degli altri Stati e di non violarne i diritti.

Le violazioni di tali obblighi e diritti commesse da pubblici ufficiali italiani riguardano perciò sia l'ordinamento dello Stato italiano, sia l'ordinamento del Free Territory of Trieste, che ne condivide i principi generali per effetto del decreto n. 100/1955 del Commissario Generale del Governo italiano amministratore.

Secondo tali principi, hanno il ruolo ed i doveri dei pubblici ufficiali le persone che esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa, od esercitano anche temporaneamente poteri pubblici o funzioni pubbliche, o sono incaricati di un servizio pubblico, nonché gli agenti di polizia ed i militari che svolgono ruoli di comando, di polizia od altre funzioni di interesse pubblico.

## **8.2. Il principio di responsabilità.**

Il principio di responsabilità dei pubblici ufficiali italiani è stabilito dall'art. 28 della Costituzione italiana: *«I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.»*

La responsabilità civile dello Stato per violazioni di diritti commesse da pubblici ufficiali italiani nell'amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste, od in relazione ad esso, può essere contestata al Governo italiano sia quale amministratore del Free Territory, sia quale Governo dello Stato italiano.

## **8.3. Il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana.**

Il giuramento dei pubblici ufficiali italiani è stabilito e regolato dai principi della Costituzione della Repubblica Italiana agli articoli 54 *«Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.»* e 98 *«I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. [...]»*.

Le formule di giuramento impegnano perciò il pubblico ufficiale italiano ad essere fedele alla Repubblica, a rispettare la sua Costituzione e le sue leggi, e ad adempiere ai doveri del proprio incarico. Il giuramento militare italiano impegna anche a difendere le libere istituzioni, cioè la democrazia.

Il Governo italiano amministratore impone anche nel Free Territory of Trieste analogo giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana a soggetti privati che svolgono funzioni d'interesse pubblico (incaricati di pubblici servizi, avvocati ed altre categorie di professionisti).

## **8.4. Le funzioni dei pubblici ufficiali italiani riguardanti il Free Territory of Trieste.**

Le funzioni dei pubblici ufficiali italiani nel Free Territory of Trieste, od in relazione ad esso, riguardano il riconoscimento e l'amministrazione provvisoria di uno Stato estero, che come tale non fa parte del territorio dello Stato italiano riconosciuto dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Il territorio unitario ed indivisibile riconosciuto dalla Costituzione della Repubblica Italiana (art. 5) è infatti quello esistente alla sua entrata in vigore il 1° gennaio 1948, a seguito delle modifiche territoriali accettate con il Trattato di Pace del 10 febbraio 1947, entrato in vigore il 15 settembre 1947.

L'incarico dei pubblici ufficiali italiani nel Free Territory of Trieste è pertanto una missione speciale all'estero in esecuzione degli obblighi internazionali che la Repubblica italiana ha assunto verso il Free Territory of Trieste, verso le Nazioni Unite – e verso i Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito – con i seguenti strumenti principali di diritto internazionale e di diritto italiano:

- Trattato di Pace del 10 febbraio 1947, sottoscritto senza riserve con Legge 811/1947, eseguito con DLCPS 1430/1947 ratificato con Legge 3054/1952 ed esteso all'attuale Free Territory of Trieste con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Commissariato Generale del Governo per il Territorio di Trieste n. 17/1956;
- Memorandum d'intesa riguardante il Territorio Libero di Trieste, firmato a Londra il 5 ottobre 1954 tra i Governi amministratori uscenti e subentranti, ed eseguito nell'ordinamento italiano con il DPR 27 ottobre 1954 e con la Legge costituzionale n. 1/1963, estesa all'attuale Free Territory of Trieste con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Commissariato Generale del Governo per il Territorio di Trieste n. 7/1963.
- Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945, ratificata dalla Repubblica Italiana con Legge n. 848/1957 ed estesa all'attuale Free Territory of Trieste con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Commissariato Generale del Governo per il Territorio di Trieste n. 31/1957.

La Repubblica Italiana fornisce inoltre il personale militare necessario alla copertura difensiva dell'attuale Free Territory of Trieste da parte della NATO dopo il ritiro dei contingenti speciali statunitense e britannico (NATO Doc. PO/55/341 ed altri). Le Forze Armate italiane sono poste sotto il comando del Presidente della Repubblica Italiana (Costituzione, art. 87).

#### **8.5. Adempimento e violazione del giuramento di fedeltà.**

Per i motivi sopra detti, adempiono al loro giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana ed ai doveri connessi i pubblici ufficiali civili o militari dello Stato italiano che svolgono correttamente le proprie funzioni nel Free Territory of Trieste, o riguardo ad esso, in esecuzione dei mandati internazionali di amministrazione civile provvisoria e di difesa militare che sono loro affidate rispettivamente dal Governo italiano e dalla NATO.

Per gli stessi motivi, i pubblici ufficiali civili o militari dello Stato italiano che abusano delle proprie funzioni per simulare che il Free Territory of Trieste sia sottoposto alla sovranità dello Stato italiano violano il loro giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, la sua Costituzione, le sue leggi ed i doveri del proprio incarico, ed espongono

il Governo italiano amministratore e lo Stato italiano a sanzioni internazionali e responsabilità civili.

Per la legge penale italiana tali loro abusi possono essere considerate come reati contro lo Stato, e come violazioni della L. 17/1982 se risultano organizzati in associazione occulta tra più persone.

#### **8.6. Formazione ed utilizzo di atti pubblici ingannevoli.**

L'analisi prot. SG/2016/LC/M-IV.1-it ha accertato che alcuni funzionari e magistrati italiani hanno violato i propri doveri riguardanti il Free Territory of Trieste formando atti pubblici (decreti, ordinanze, sentenze, comunicazioni ufficiali) per attestare falsamente che il Free Territory of Trieste «*non esiste e non è mai esistito*» e che sarebbe perciò sottoposto alla sovranità dello Stato italiano.

Tali atti pubblici ingannevoli erano destinati a provare la legittimità di rilevanti azioni illecite commesse da una consociazione di altri pubblici ufficiali, politici e speculatori ai danni del Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale, dei suoi cittadini e residenti e delle sue imprese.

Nel diritto italiano questo genere di azione è prevista e punita dall'art. 479 del codice penale quale reato di “falsità ideologica” commessa dal pubblico ufficiale che formando un atto nell'esercizio delle proprie funzioni «*attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità*».

Concreta lo stesso reato la formazione di atti pubblici che attribuiscano falsamente allo Stato italiano, o ad altri soggetti pubblici o privati, i diritti di proprietà su beni pubblici mobili od immobili che appartengono per legge (Trattato di Pace con l'Italia: Allegato X, art. 1, Allegato VIII, art. 2; Legge 3054/1952) al Free Territory of Trieste ed al suo Porto Franco internazionale quale ente di Stato del Free Territory.

L'ordinamento giuridico italiano stabilisce che il pubblico ufficiale responsabile di tale reato sia punito con la reclusione da 3 a 10 anni, e che la responsabilità civile per il risarcimento dei danni verso terzi possa essere estesa all'ente pubblico che egli rappresenta, ed allo Stato.

---

Questo Addendum è stato redatto nel mese di settembre 2016  
dalla I.P.R. F.T.T. Law Commission  
con la supervisione dell'I.P.R. F.T.T. Secretary General  
(I.P.R. F.T.T. Instrument of Constitution, artt. 41, 42, 45, 47, 49)  
© I.P.R. F.T.T. - Tutti i diritti riservati